

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) BARENGHI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) GRECO              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) SPAGNOL            | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) COCCIA             | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 08/04/2026

## FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di aver stipulato nel giugno 2025 con l'intermediario un piano di rientro [relativo ad una precedente esposizione debitoria], pattuendo la riduzione dell'importo della rata dagli originari € 175,00 ad € 100,00;
- di aver rispettato puntualmente quanto convenuto nel piano di rientro, effettuando i bonifici mensili con regolarità e in anticipo;
- l'intermediario ha comunque segnalato il proprio nominativo come "cattivo pagatore" in CRIF e in altri SIC, continuando a inviare solleciti di pagamento "per la rata originaria";

- per via del permanere della segnalazione illegittima le è stata rifiutata la concessione di nuovi finanziamenti ed è stato messo a rischio il “rifinanziamento della rata finale per il riscatto della” propria autovettura;
- nel riscontro al reclamo l'intermediario ha riferito che il piano di rientro non costituisce rinegoziazione del contratto originario.  
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
- la segnalazione in CRIF del nominativo del cliente è legittima in quanto ne sussistono i presupposti formali e sostanziali;
- il cliente è incorso in ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento;
- di aver preavvisato la parte ricorrente dell'imminente segnalazione nelle banche dati;
- di essere una banca comunitaria specializzata nella concessione di prestiti personali, operante prevalentemente online o attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
- in data 31/08/2021 il cliente sottoscriveva un contratto di prestito personale n.\*\*\*E55 che prevedeva il rimborso della somma complessiva di € 14.700,00 in 84 rate mensili, dell'importo di € 175,00 ciascuna;
- stante l'irregolare andamento nel rimborso delle rate del finanziamento, il cliente ha richiesto la possibilità di aderire ad un piano di rientro al fine di ridurre l'importo della rata mensilmente prevista;
- in data 06/05/2025 il cliente sottoscriveva con la banca un piano di rientro del debito residuo di € 5.836,37 in n. 72 rate da € 100,00 ciascuna con decorrenza dal 10/06/2025 e termine il 10/05/2021 [*rectius*, 10/05/2031];
- il piano di rientro non rappresenta una rimodulazione del piano di ammortamento originario né una rinegoziazione del prestito: l'accordo ha previsto unicamente il pagamento di una somma mensile inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito al fine di venire incontro alle esigenze del cliente;
- nell'accordo il cliente è stato reso edotto che, a fronte del puntuale adempimento delle scadenze ivi riportate, la banca si asterrà dall'intraprendere attività di recupero del credito e che verrà applicato uno sconto mensile sulle indennità da ritardo contrattualmente previste in caso di ritardato, parziale o inesatto pagamento;
- tra l'altro, nel piano di rientro è stato previsto che il cliente *“dichiara di essere consapevole che il piano di rientro accordato non esclude l'invio di segnalazioni nei Sistemi d'Informazione Creditizia i cui relativi avvisi saranno inoltrati nel rispetto della normativa di riferimento ed in relazione ai ritardi mensili effettivamente registrati”*;
- poiché il piano di rientro non ha rappresentato una rimodulazione del piano di ammortamento originario, ancora valido tra le parti, i pagamenti in misura ridotta comportano in ogni caso una inadempienza rispetto agli obblighi contrattualmente presi;
- il rispetto di un eventuale piano di rientro non comporta la cancellazione delle negatività, proprio perché l'attivazione di un piano di rientro dimostra una difficoltà ad adempiere ai precedenti accordi intervenuti;
- di aver notificato al cliente il preavviso di segnalazione nei SIC mediante raccomandata elettronica inviata a mezzo del servizio Tnotice.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- di aver regolarmente corrisposto tutte le rate originarie dell'importo di € 175,00 fino alla sottoscrizione del piano di rientro del 06/05/2025: non sussiste alcun residuo debito relativo alle rate "originarie";
- di aver rispettato regolarmente il pagamento delle rate di € 100,00 previste dal piano di rientro concordato;
- la segnalazione negativa nei SIC è ingiustificata in quanto non tiene conto del rispetto del piano di rientro;
- tale segnalazione è lesiva della propria reputazione e non riflette la sua reale situazione creditizia.

L'intermediario, nelle controrepliche ha affermato quanto segue:

- il cliente si è reso inadempiente nel rimborso delle rate del finanziamento, come risulta dalla sottoscrizione di un piano di rientro;
- di essere tenuta a censire la predetta circostanza nei Sistemi di Informazione Creditizia;
- il piano di rientro non costituisce una novazione delle obbligazioni originali;
- come previsto nelle condizioni dell'accordo, il contratto di finanziamento è rimasto valido ed efficace tra le parti, con la conseguenza che il pagamento di un importo mensile inferiore rispetto al piano di ammortamento originale ha comunque comportato una segnalazione nei SIC dei ritardi accumulati;
- l'accordo stipulato ha previsto esclusivamente l'interruzione delle attività di recupero credito da parte della banca durante la vigenza del piano di rientro;
- il rispetto del pagamento delle rate previste comporta l'aggiornamento periodico nei SIC dell'importo del debito residuo, pur permanendo le segnalazioni dei ritardi rispetto al piano di ammortamento originario e per il tempo di conservazione previsto dalla normativa di riferimento.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto all'ABF di ordinare la rettifica/cancellazione della segnalazione negativa e di disporre che l'intermediario aggiorni correttamente la sua posizione creditizia, tenendo conto del piano di rientro sottoscritto e rispettato.

La convenuta ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Parte ricorrente, debitrice principale di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta (prestito personale n.\*\*\*E55, che prevedeva il rimborso della somma complessiva di € 14.700,00 in 84 rate mensili, dell'importo di € 175,00 ciascuna) lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC).

Entrambe le parti hanno prodotto evidenza del piano di rientro del 06/05/2025, a mezzo del quale si è concordato il pagamento del debito residuo a mezzo di n. 72 rate da € 100,00 ciascuna.

L'esistenza della segnalazione nella banca dati CRIF è pacifica.

Dalle evidenze in atti, trattasi di segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di ritardo relativo a 3 o più rate (o mensilità), della quale viene contestata la mancata rettifica e il mancato aggiornamento e ne viene chiesta la rettifica e la cancellazione.

Dalla visura in atti, aggiornata al 30/09/2025, risultano segnalazioni del nominativo del cliente da parte dell'intermediario di tipo negativo a far data dal giugno 2025 (ritardo

nel pagamento di n. 2 rate), nonché in relazione ai successivi mesi di rilevazione di luglio, agosto e settembre 2025 (ritardo nel pagamento di n. 3 rate).

Parte ricorrente lamenta che, nonostante il regolare pagamento del piano di rientro del 06/05/2025 ancora in corso, l'intermediario ha segnalato il proprio nominativo in CRIF quale "cattivo pagatore".

Posto che la circostanza del regolare pagamento delle rate previste dal piano di rientro risulta pacifica tra le parti, l'intermediario eccepisce che:

- il piano di rientro non rappresenta una rimodulazione del piano di ammortamento originario né una rinegoziazione del prestito;
- come previsto nelle condizioni dell'accordo, il contratto di finanziamento è rimasto valido ed efficace tra le parti, con la conseguenza che il pagamento di un importo mensile inferiore rispetto al piano di ammortamento originale ha comunque comportato una segnalazione nei SIC dei ritardi accumulati;
- l'accordo stipulato ha previsto esclusivamente l'interruzione delle attività di recupero credito da parte della banca durante la vigenza del piano di rientro;
- il rispetto del pagamento delle rate previste comporta l'aggiornamento periodico nei SIC dell'importo del debito residuo, pur rimanendo le segnalazioni dei ritardi rispetto al piano di ammortamento originario e per il tempo di conservazione previsto dalla normativa di riferimento.

Il Collegio osserva che, sottoscrivendo il predetto accordo per il rientro dall'esposizione debitoria, il cliente si è dichiarato consapevole che "il piano di rientro non esclude da segnalazioni nei Sistemi di Informazione Creditizia in base ai ritardi effettivamente accumulati, non implica la variazione del piano di ammortamento originario e che tutte le comunicazioni automatiche riguardanti gli insoluti non verranno sospese".

Il Collegio rileva altresì che le due visure CRIF prodotte dal cliente evidenziano la progressiva riduzione dell'importo residuo del debito in costanza di pagamento del piano di rientro. Nello specifico, nella visura aggiornata al 31/08/2025, l'importo residuo del debito è pari ad € 5.469,00, a fronte dell'importo di € 5.344,00 indicato nella successiva visura aggiornata al 30/09/2025.

Alla luce delle predette circostanze e in analogia con quanto affermato dal Collegio di coordinamento per le segnalazioni in Centrale Rischi (cfr. decisione nr. 1317 del 10.2.2023), il Collegio ritiene che la segnalazione controversa non presenti profili di illegittimità.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE f.f.